



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI GIBUTI SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 GENNAIO 2020

Art. 2 (Accordo)

GENERALE

1. Attuazione a. Sulla base del presente Accordo, i Ministeri della Difesa delle Parti possono elaborare piani annuali a lungo termine di cooperazione bilaterale nel settore militare, che determineranno le potenziali linee di cooperazione e che includeranno i nomi, i luoghi e i tempi della cooperazione, il numero dei partecipanti nonché le modalità di condotta delle attività. b. Il piano annuale di cooperazione sarà sottoscritto, previo accordo, da rappresentanti autorizzati delle Parti. c. L'organizzazione e la condotta delle attività pratiche di cooperazione nel settore della difesa saranno effettuate dal Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e dal Ministero della Difesa della Repubblica di Gibuti. d. Consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno annualmente alternativamente in Italia ed a Gibuti, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e previo consenso bilaterale, eventuali intese specifiche ad integrazione e completamento del presente Accordo, nonché eventuali programmi di cooperazione tra le Forze Armate Italiane e le Forze Armate Gibutiane. 2. Campi La cooperazione tra le Parti include, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti aree: a. politica di sicurezza e di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. operazioni umanitarie e operazioni di supporto alla pace (PSO); d. organizzazione delle Forze Armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari, gestione del personale; e. organizzazione e gestione delle Forze Armate; f. problematiche ambientali e relative all'inquinamento causato dalle attività militari; g. attività formative ed addestrative in campo militare; h. servizi di sanità militare; i. storia militare; j. sport militare; k. altre aree militari di possibile interesse comune. 3. Modalità La cooperazione tra le Parti in materia di difesa può essere realizzata con le seguenti modalità: a. visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; b. scambi di esperienze tra esperti; c. incontri tra rappresentanti delle Istituzioni della difesa; d. scambi di personale, nonché di studenti di istituti militari; e. partecipazione a corsi teorici e pratici di formazione, a periodi di orientamento, a seminari, a conferenze e colloqui, organizzati presso Enti civili e militari della difesa; f. partecipazione ad esercitazioni militari; g. partecipazione al mantenimento della pace; h. visite di navi ed aeromobili militari; i. scambi di attività culturali e sportive; j. supporto ad iniziative commerciali relative a materiali e servizi della difesa; k. altre aree militari di

interesse comune delle Parti.

Versione in vigore dal 3 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

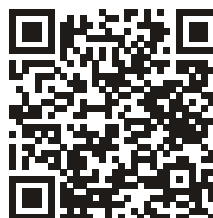
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 gennaio 2020
Estremi	Legge 14 aprile 2022, n. 39
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-39-2022/accordo-art-2>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it